

Norme e procedure per l'import di sale in Svizzera

Base giuridica

Il concordato intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera del 22 novembre 1973 disciplina la vendita e l'importazione del sale in Svizzera e raggruppa in un unico spazio di monopolio le singole regalie del sale cantonali. Per garantire una maggiore varietà di prodotti e ridurre al contempo la complessità, in particolare per quanto concerne le specialità di sale da cucina, le norme e procedure sono state aggiornate al 1° febbraio 2014.

Ambito di validità

Le presenti disposizioni si applicano alle sostanze solide con contenuto di cloruro di sodio pari o superiore al 30% e alle sostanze liquide con contenuto di cloruro di sodio pari al 18% o superiore. I prodotti con contenuto di cloruro di sodio inferiore possono essere liberamente importati in Svizzera.

Norme e procedure

Franchigia

Le importazioni di sale fino a un massimo di 50 kg per uso proprio o come invii campione sono esenti da autorizzazioni. Questa franchigia si applica a tutti i tipi di sale; sono escluse le importazioni effettuate a cadenza regolare e a breve termine.

Per importazioni di sale superiori a 50 kg è necessario presentare richiesta scritta alle Saline Svizzere. Si veda il modulo allegato per la richiesta dell'autorizzazione d'importazione.

La procedura d'importazione applicabile dipende dal tipo di sale e dalla quantità importata. A tale scopo si distinguono le tre seguenti categorie.

Categoria 1

Comprende

Miscele di sali e sali speciali
Sali alle spezie, sali alle erbe
Miscele di sale per l'industria alimentare
Miscele di sali da bagno aromatizzati, colorati
Blocchi di sale da leccare con minerali e oligoelementi
Sali per acquari
Lampade di sale e candele scalda-vivande
Mattoni di sale per la costruzione di grotte di sale
Blocchi di sale per scultori
Piastrine di sale
Sali per test nell'industria meccanica
Sali farmaceutici con certificazione speciale o in confezioni speciali

Procedura d'importazione Questi sali, previa autorizzazione, possono essere importati in quantità a piacere versando le seguenti tasse (IVA esclusa):

- fino a 500 kg: CHF 100.–, incl. tassa di regalia forfetaria
- da 500 a 10 000 kg: CHF 150.–, incl. tassa di regalia forfetaria
- da 10 000 kg: CHF 100.– più tassa di regalia

L'autorizzazione di importazione è valida 24 mesi, al termine dei quali deve essere richiesta nuovamente.

Categoria 2

Comprende Sale grosso da cucina, sale grosso da bagno
Specialità di sale da cucina, p.es. Fleur de Sel
Blocchi da leccare di sale puro

Procedura d'importazione Previa autorizzazione possono essere importate quantità fino a 6 000 kg per anno solare. L'autorizzazione vale per un singolo tipo di sale e tipo di confezione (confezione per il commercio al dettaglio o all'ingrosso).

Si applicano le seguenti tasse di autorizzazione, incl. tassa di regalia forfetaria (IVA esclusa):

- fino a 500 kg: CHF 100.–
- fino a 6 000 kg: CHF 150.–

Le quantità superiori a 6 000 kg vengono importate dalle Saline Svizzere tramite sistema di distribuzione diretta. Per informazioni sul funzionamento e la fatturazione della distribuzione diretta si veda in basso.

Condizioni I sali acquistati dall'estero tramite autorizzazione d'importazione o sistema di distribuzione diretta devono essere conformi alle disposizioni legislative svizzere. È l'importatore stesso a dovere certificare alle Saline Svizzere la commerciabilità in Svizzera (si veda il modulo allegato). In caso di dichiarazioni manifestamente false, l'autorizzazione d'importazione o la distribuzione diretta verranno negate.

Per i sali il cui prezzo è inferiore al prezzo del sale fino da cucina delle Saline Svizzere non possono essere concesse autorizzazioni d'importazione. Tali acquisti devono essere espletati dalle Saline Svizzere tramite distribuzione diretta.

Particolarità Per i sali disponibili nell'assortimento delle Saline Svizzere non sono concesse autorizzazioni d'importazione né è consentito l'acquisto tramite distribuzione diretta dalle Saline Svizzere.

Se un commerciante di sale introduce per primo una novità sul mercato grazie a un'autorizzazione d'importazione o tramite distribuzione diretta, questo mantiene la propria autorizzazione d'importazione o di distribuzione diretta anche dopo che le Saline Svizzere hanno introdotto tale sale nel proprio assortimento.

Categoria 3

Comprende

Sale antigelo, miscele di sale antigelo

Sale rigenerante

Sale industriale

Sale di evaporazione, sale marino e salgemma fini

Procedura d'importazione Non vengono concesse autorizzazioni d'importazione.

Particolarità

Le miscele di sale antigelo per applicazioni speciali vengono importate tramite distribuzione diretta dalle Saline Svizzere.

I sali fini sono offerti dalle stesse Saline Svizzere e sono disponibili per la vendita all'industria di elaborazione.

Altri sali non riportati

Per sali non riportati in questo elenco è consentito richiedere un'autorizzazione alle Saline Svizzere. La richiesta verrà verificata e, in caso favorevole, verrà autorizzata l'importazione o garantito l'acquisto tramite sistema di distribuzione diretta delle Saline Svizzere.

Sistema di distribuzione diretta delle Saline Svizzere

Le Saline Svizzere agiscono in qualità di importatore nei confronti del fornitore estero. La merce viene inviata direttamente dal fornitore al cliente svizzero. Il fornitore estero fattura la merce alle Saline Svizzere, che sopportano il rischio debitore. Le Saline Svizzere fatturano quindi il sale al cliente, applicando un margine sul valore d'acquisto calcolato in funzione delle quantità, più la tassa di regalia. Per prezzi d'acquisto inferiori al prezzo del sale fino delle Saline Svizzere, il prezzo di cessione all'acquirente in Svizzera viene adeguato al livello di prezzo svizzero.

Il cliente svizzero è responsabile della gestione dell'affare, ovvero di effettuare l'ordine, negoziare il prezzo e organizzare il trasporto. La qualità del prodotto e della consegna nonché del servizio da parte del fornitore rientrano nella sfera di competenza dell'acquirente svizzero.

Il cliente è responsabile della commerciabilità del sale in Svizzera, nonché della sua denominazione e dichiarazione conforme alle normative. La commerciabilità deve essere confermata per iscritto a Saline Svizzere allegando la specifica.

Fatturazione delle tasse di distribuzione diretta

All'apertura di una distribuzione diretta presso le Saline Svizzere viene fatturato un importo unico di CHF 100.– per articolo in qualità di tassa di inserimento.

A questa si aggiunge il margine in funzione delle quantità:

- fino a 6 t all'anno: 12%
- a partire da 6 t all'anno: 10%
- a partire da 50 t all'anno: 8%
- a partire da 500 t all'anno: 6%

Si applicano inoltre le tasse di regalia.

Riesportazione di sali puri dopo la raffinazione in Svizzera

Per i sali che, dopo l'importazione e la raffinazione in Svizzera, vengono nuovamente esportati si ottiene su richiesta il rimborso della tassa di regalia e dell'eventuale adeguamento al livello di prezzo svizzero. Il margine di distribuzione diretta è escluso dal rimborso. La riesportazione deve essere dimostrata dal richiedente. Le Saline Svizzere possono svolgere controlli sulle autodichiarazioni.

I rimborsi sono concessi a partire da una quantità di esportazione annuale minima di 1000 kg e solo per prodotti il cui contenuto di sale è pari o superiore al 90% per sostanze solide e al 20% per sostanze liquide.

Dati necessari per l'autorizzazione d'importazione

- Indirizzo dell'importatore in Svizzera
- Tipo di sale, dimensioni della confezione e tipo di confezione
- Fabbisogno annuale in kg del sale da importare
- In caso di miscele, contenuto di sale della miscela in percentuale (quota di cloruro di sodio)
- Su richiesta, devono essere presentati alle Saline Svizzere i documenti d'importazione (p.es. fatture, Incoterms e condizioni, specifiche, bolle di consegna)
- Certificato di commerciabilità del sale per i sali della categoria 2 mediante autodichiarazione e specifica (si veda modulo separato)

I dati possono essere inseriti nel modulo di richiesta a parte.

Contatti per richieste di autorizzazioni d'importazione e distribuzione diretta

Schweizer Salinen AG
Casella postale
4133 Pratteln

ksc@saline.ch

Tel. 061 825 51 51

Si veda anche la tavola sinottica per l'importazione di sale in Svizzera

Moduli menzionati:

- Richiesta di autorizzazione per l'importazione di sale in Svizzera
- Conferma della conformità alla commercializzazione in Svizzera

Schweizerhalle, 3 febbraio 2014